

**Ricorso proposto il 20 dicembre 2007 — Compañía Española de Petróleos/Commissione**

(Causa T-497/07)

(2008/C 64/81)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Compañía Española de Petróleos (Cepsa), SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti P. PérezLlorca Zamora, O. Armengoli Gasull e A. Pascual Morcillo)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare gli artt. 14 della decisione della Commissione, laddove, rispettivamente, dichiarano che la Compañía Española de Petróleos SA ha violato l'art. 81 CE, le infliggono un'ammenda, le intimano di porre fine immediatamente all'infrazione e la includono fra i destinatari della decisione stessa;
- in subordine, ridurre la multa inflitta alla Compañía Española de Petróleos SA, e
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

Il ricorso è proposto avverso la decisione della Commissione 3 ottobre 2007, C(2007) 4441 def., caso COMP/38710 — Bitume Spagna. Nella decisione impugnata la Commissione ha affermato che la ricorrente, fra altre imprese, ha violato l'art. 81 CE, poiché, durante un determinato lasso di tempo, ha preso parte ad un insieme di accordi e pratiche concordate nel campo del bitume duro, consistenti in accordi per la ripartizione del mercato e in materia di prezzi. Per tali infrazioni la Commissione ha inflitto alla ricorrente una multa in responsabilità congiunta e in solido con un'altra impresa.

A sostegno delle sue richieste, la ricorrente deduce in primo luogo un errore di diritto in quanto le è stato addebitata l'infrazione commessa da un'altra impresa in applicazione della giurisprudenza sull'«unità economica». Inoltre, la ricorrente considera che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti respingendo le prove presentate da detta ricorrente a dimostrazione dell'indipendenza dell'impresa autrice dell'infrazione e ritenendo presenti numerosi fattori indicativi della mancanza di autonomia di quest'ultima. In tale contesto, la ricorrente asserisce altresì che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione, poiché ha respinto senza motivazione gli argomenti della ricorrente stessa relativi all'indipendenza dell'impresa che ha commesso l'infrazione.

In subordine, relativamente al quantum dell'ammenda, la ricorrente imputa alla Commissione la violazione del principio di buona amministrazione e del diritto della ricorrente medesima ad un procedimento senza ritardi indebiti dal momento che non avrebbe operato la comunicazione degli addebiti entro un termine ragionevole tenuto conto delle informazioni disponibili, la violazione del principio di proporzionalità e l'errore manifesto di valutazione nel non tenere conto della circostanza che la ricorrente aveva avviato un programma di adeguamento.

**Ricorso proposto il 27 dicembre 2007 — Repubblica di Bulgaria/Commissione delle Comunità europee**

(Causa T-499/07)

(2008/C 64/82)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: Anani Ananiev, Daniela Drambozova e Eina Petranova)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in base all'art. 230 CE, annullare in toto la decisione def. C(2007) 5255 della Commissione 26 ottobre 2007, concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote per il periodo 2008-2012 per l'assegnazione delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, notificato dalla Bulgaria conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE;

o

- in base all'art. 230 CE, annullare parzialmente la decisione C(2007) 5255 def. della Commissione 26 ottobre 2007, concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote per il periodo 2008-2012 per l'assegnazione delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, notificato dalla Bulgaria conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CE, nella parte in cui determina il quantitativo complessivo delle quote da assegnare;
- condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento delle spese sostenute dalla Repubblica di Bulgaria nel procedimento.

### Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata C(2007) 5255 def. della Commissione 26 ottobre 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote per il periodo 2008-2012 per l'assegnazione delle quote di emissione dei gas ad effetto serra deve essere annullata totalmente o parzialmente per i seguenti motivi:

#### *Violazione delle forme sostanziali:*

La Commissione respinge il piano nazionale bulgaro di assegnazione delle quote senza motivare sufficientemente la sua conclusione secondo cui tale piano non corrisponde ai criteri 1, 2, 3 e 10 dell'allegato III della direttiva 2003/87/CE <sup>(1)</sup>, ragione per cui vi è violazione dell'art. 253 CE.

La decisione impugnata della Commissione è stata adottata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE.

Prima dell'adozione della decisione, la Commissione non ha dato alla Bulgaria la possibilità di esporre le sue obiezioni quanto alla valutazione del piano nazionale di assegnazione delle quote, effettuata in base alla versione più recente del modello PRIMES, violando così il principio del contraddittorio.

#### *Violazione del Trattato CEE o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione*

Conformemente all'art. 9, nn. 1 e 3, e all'art. 11, n. 1, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri sono gli unici competenti a determinare il quantitativo complessivo delle quote di emissione. La Commissione controlla l'applicazione dei criteri dell'allegato III della direttiva; essa non ha però il potere di determinare il quantitativo complessivo delle quote, senza tener conto dei piani nazionali di assegnazione delle quote stesse, elaborati dagli Stati membri. La Commissione ha travalicato i poteri di controllo conferitagli dalla direttiva, sostituendo il metodo utilizzato dalla Bulgaria, che è conforme ai criteri dell'allegato III, con un metodo che non è adeguato alla valutazione dell'economia bulgara e che viola una parte dei criteri.

La Commissione ha valutato il piano nazionale bulgaro di assegnazione delle quote in base alla versione più recente del modello PRIMES, i cui dati sono stati trasmessi alla Bulgaria solo dopo l'adozione della decisione impugnata. Di conseguenza, la Commissione ha violato il principio della leale collaborazione.

In occasione della valutazione del piano nazionale di assegnazione delle quote mediante il modello PRIMES, la Commissione non ha effettuato un'analisi sufficientemente adeguata del piano nazionale bulgaro di assegnazione delle quote alla luce degli obiettivi della direttiva 2003/87/CE. Applicando il modello PRIMES in occasione della valutazione del piano nazionale bulgaro di assegnazione delle quote, la Commissione è giunta alla conclusione errata dell'incompatibilità del piano con i criteri 1, 2, 3 dell'allegato III della direttiva. Il rigetto del piano e la riduzione del 37 % del quantitativo complessivo delle quote da concedere creano, per i gestori bulgari degli impianti, una

situazione di disparità rispetto agli altri gestori nell'organizzazione commerciale della Comunità. In tal modo, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità e della parità di trattamento.

Tenuto conto della sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-374/04, la Commissione ha violato il principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto in quanto, valutando il piano nazionale bulgaro di assegnazione delle quote, essa non ha applicato integralmente gli atti che aveva adottato in relazione alla direttiva 2003/87/CE. Vi è violazione del principio di affidamento, poiché il piano nazionale bulgaro di assegnazione delle quote è valutato in base alla versione più recente del modello PRIMES, i cui dati sono stati trasmessi alla Bulgaria solo dopo l'adozione della decisione impugnata.

Vi è violazione del principio della certezza del diritto, poiché, nel valutare il piano nazionale bulgaro di assegnazione delle quote, la Commissione ha applicato un documento privato.

Vi è violazione del principio della buona amministrazione, in quanto, valutando il piano nazionale bulgaro di assegnazione delle quote quanto alla conformità di questo ai criteri 1, 2, 3 dell'allegato III della direttiva 2003/87/CE, la Commissione non ha esaminato attentamente e oggettivamente tutti i pertinenti fattori economici ed ecologici.

La Commissione applica erratamente i suoi atti vincolanti, da essa adottati in relazione alla direttiva 2003/87/CE, quando ha valutato il piano nazionale bulgaro di assegnazione delle quote, per cui vi è violazione dei criteri 1, 2, 3, 4, 6 e 10 dell'allegato III della direttiva 2003/87/CE.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, 25.10.2003, pag. 32).

### **Ricorso proposto il 27 dicembre 2007 — Repubblica di Bulgaria/Commissione delle Comunità europee**

**(Causa T-500/07)**

(2008/C 64/83)

*Lingua processuale: il bulgaro*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: Anani Ananiev, Daniela Drambozova e Eina Petranova)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee